

COMUNE DI ARENA PO

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
--

*Approvato con DCC n. 16 del 27.03.2007 e modificato con DCC n. 45 del
30.11.2010 e n. 20 del 10.06.2014*

COMUNE DI ARENA PO
Provincia di PAVIA
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento*
- Art. 2 Definizione delle entrate*
- Art. 3 Regolamentazione delle entrate*
- Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe*
- Art. 5 Forme di gestione delle entrate*
- Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate*
- Art. 7 Attività di verifica e controllo*
- Art. 8 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali*
- Art. 9 Sanzioni ed interessi*
- Art. 10 Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso*
- Art. 11 Tutela giudiziaria*
- Art. 12 Forme di riscossione delle entrate*
- Art. 13 Sospensione e dilazione del versamento*
- Art. 13 bis Dilazione del pagamento in caso di accertamento*
- Art. 14 Rimborsi*
- Art. 15 Forme di riscossione coattiva*
- Art. 16 Limiti per le riscossioni coattive*
- Art. 17 Autotutela*
- Art. 18 Accertamento con adesione*
- Art. 19 Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali*
- Art. 20 Incompatibilità*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina genera/e di tutte le entrate proprie del Comune di Arena Po sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, qua/i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente alto.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero de/le Finanze, unitamente alla relativa de/libera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanta non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti ed i termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, quando ciò si renda necessario.
Per le entrate tributarie, qualora il termine per la deliberazione delle aliquote dovesse essere prorogato da disposizioni normative in data successiva alla scadenza de/ relativo pagamento, questa sarà automaticamente spostata alla fine de/ mese successivo a quello di determinazione de/le aliquote, al fine di consentire di fornire adeguata informazione all'utenza interessata.

Tale proroga si intende estesa anche al canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche ed alla imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori oppure per specifiche disposizioni di legge.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata l'adeguata copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

4. Nel rispetto della norma vigente ed in osservanza al principio di autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale, in attuazione delle norme dettate dall'art.52, del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.113, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267:

a) in economia, anche in associazione con altri enti locali;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Nella valutazione delle ditte fornitrici di servizi accessori alla gestione delle entrate dovrà essere considerata l'organizzazione e le strutture idonee a garantire lo svolgimento dei servizi appaltati, con esclusione di Aziende che non dimostrino di avere tali idonei requisiti.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sano responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate con apposita atto dell'Organo esecutivo; con il medesimo provvedimento di designazione sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria; dispone i rimborsi.

Per le entrate soggette a riscossione a mezzo ruolo, il Funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate.

3. Qualora sia deliberate di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al pagamento, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di

versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, alla verifica di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli art. 7 e 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e quindi utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il Funzionario, quando non sussistono prove serie (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire adeguati chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

A tale scopo deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o altre forme previste per legge.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 9

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono previste dai D.Lgs 471 - 472 - 473 del 23.12.1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile di cui all'art. 6.

4. Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari all'asso di interesse legale vigente.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso, maggiorate secondo quanto previsto dal precedente comma 1.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10

Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, in assenza di specifica disposizione regolamentare adottata dal Comune, restano validi quelli previsti dalle singole disposizioni d'imposta; qualora queste non dispongano espressamente, il limite minimo è fissato in € 2,00.

Art. 11

Titela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 il Funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Art. 12

Forme di riscossione delle entrate

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.

Art. 13

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie ed extratributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il Responsabile del Servizio di ciascuna entrata tributaria ed extratributaria può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese e eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL DEBITO	Numero massimo di rate mensili
Per i debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare (ivi compresi i redditi, gli emolumenti ed i sussidi a qualsiasi titolo percepiti) dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per i debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare (ivi compresi i redditi, gli emolumenti ed i sussidi a qualsiasi titolo percepiti) dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per i debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare (ivi compresi i redditi, gli emolumenti ed i sussidi a qualsiasi titolo percepiti) dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

4. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

5. In case di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 9. Nel case di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore a 10.000,00 € (diecimila) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel case in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 13 bis

Dilazione del pagamento in caso di accertamento

1. In caso di accertamento, per importi eccedenti gli € 100,00 il funzionario responsabile può consentire, previa richiesta scritta dell'interessato, il pagamento dei tributi in rate mensili di pari importo con scadenza ultimo giorno del mese fino ad un massimo di 24 rate.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione purchè non sussistano in capo al richiedente situazioni di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. Sugli importi delle rate mensili verranno calcolati gli interessi legali al tasso vigente al momento del provvedimento di concessione della rateizzazione che verranno versati congiuntamente alla rata stessa.
4. L'importo delle singole rate deve essere arrotondato all'Euro e l'ammontare della singola rata non può essere inferiore a € 50,00.
5. La concessione del pagamento rateale equivale a rinuncia al ricorso contro l'avviso da parte del contribuente avanti la Commissione Tributaria competente.
6. E' esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate di importi già rateizzati o dilazionati.
7. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà all'emissione degli opportuni atti di riscossione coattiva.
8. Per gli importi da versare superiori ad € 10.000,00 il contribuente dovrà presentare garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare.
9. Le dilazioni possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 14

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta e disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 15

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.Lgs. 26.2.1999, n. 46.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, a condizione che il Funzionario preposto fornisca idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in € 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 16

Limiti per le riscossioni coattive

1. Ai fini del recupero di efficienza ed economicità della gestione i Responsabili dei servizi non daranno corso alla riscossione di entrate che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti, nonché costose ed improduttive azioni di recupero, nel caso in cui i costi da sostenere siano valutati in misura pari, superiore o di poco inferiori all'effettiva entrata realizzabile.

Art. 17

Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del servizio, con proprio provvedimento, od i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

b) valore dell'atto;

c) costo dell'atto;

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

a) doppia imposizione;

b) errore di persona;

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

d) errore di calcolo nell'atto;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regime agevolativi.

Art. 18

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449.

Art. 19

Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenute nel comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa a tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune sempre a titolo di tributi locali. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione. Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.

Art. 20

Incompatibilità

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari dell'Ente che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2007.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n.....del
.....,
pubblicato all'Albo Pretorio dal al, divenuto esecutivo ai sensi di legge